

## **Sì alla fissazione di un'udienza anticipata ad opera del giudice d.c. (dopo Cartabia) prima delle memorie ex art. 171 ter c.p.c.**

*Seppur non espressamente prevista dalla nuova disciplina del processo ordinario di cognizione, la fissazione di una udienza anticipata ad opera del giudice, cui spetta la direzione del procedimento al fine di garantirne il più sollecito e leale svolgimento (art. 175 c.p.c.), non è vietata ed anzi può contribuire a raggiungere gli «obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile, nel rispetto della garanzia del contraddittorio» perseguiti dalla riforma Cartabia (art. 1, comma 1, l. 26 novembre 2021, n. 206), in attuazione del generale principio di economia processuale (art. 97 cost.) e del principio del giusto processo (art. 111 cost.): ciò vale anche nel caso di specie, essendo opportuna l'immediata discussione nel contraddittorio delle parti della questione pregiudiziale attinente alla tempestività dell'opposizione a decreto ingiuntivo, la decisione della quale è già possibile allo stato degli atti e potrebbe definire il giudizio, rendendo superfluo il deposito delle memorie integrative; ; in tale prospettiva, gli artt. 175, 187, commi da 1 a 3, 279, comma 2, n. 2, 80-bis disp. att., c.p.c., rimasti immutati dopo il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 nonostante l'anticipazione delle barriere preclusive ad un momento anteriore all'udienza ex art. 183 c.p.c., paiono suscettibili di una ragionevole rilettura, coerente con le finalità perseguite dalla riforma Cartabia e coi principi costituzionali in tema di processo civile, tale da consentire, ove non sia necessario (come anche nel caso di specie) attendere il deposito delle memorie di cui all'art. 171-ter c.p.c. ma pur sempre dopo un confronto diretto coi difensori, l'immediato passaggio della causa in decisione all'esito di una udienza appositamente fissata dal giudice, in data anteriore a quella dell'udienza indicata per la comparizione nell'atto di citazione (art. 163, comma 3, n. 7, c.p.c.) o differita d'ufficio (come nel caso di specie) ex artt. 168-bis, comma 4, e 80, comma 1, disp. att., c.p.c. ed oggi regolata dal novellato art. 183 c.p.c.*

Per approfondimenti:

-Art. 171-bis c.p.c.: infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Verona ([Corte Costituzionale, sentenza n. 96 del 3.6.2024](#));

-VIOLA, [Le nuove verifiche preliminari ex art. 171 bis c.p.c. dopo Corte Costituzionale 96/2024](#);

-[Riforma Cartabia: citazione, mancato perfezionamento della notifica confronti anche di un solo convenuto, differimento della prima udienza, conseguenze sulle verifiche preliminari di cui all'art. 171bis c.p.c.](#)

## **Tribunale di Bologna, sezione seconda, decreto del 6.5.2024**

*...omissis...*

Il giudice, esaminati gli atti;  
visto l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato il 23 dicembre 2023; vista la comparsa di costituzione della convenuta opposta, la quale «in via pregiudiziale» ha eccepito la tardività dell'opposizione, mentre «in via preliminare e di merito» ha chiesto concedersi ex art. 648 c.p.c. la provvisoria esecuzione del decreto nonché, «all'esito», ove non dovesse ritenersi soddisfatta la condizione di procedibilità in forza del già esperito procedimento di conciliazione davanti all'... (doc. 7 di parte opponente), ha chiesto altresì «un congruo termine e rinviare la prima udienza per consentire all'opposta di dare avvio alla mediazione obbligatoria ai sensi del 5 del D. Lgs. n. 28/2010 come modificato dal D. Lgs. n. 149/2022»; ritenuto che: - il decreto ingiuntivo opposto è stato emesso su ricorso depositato il 14 settembre 2023: si applicano pertanto le disposizioni processuali in tema di giudizio ordinario di cognizione introdotte dalla c.d. riforma Cartabia; - è opportuno differire, ai sensi La Nuova Procedura Civile dell'art. 171-bis, comma 3, c.p.c. ed anche in relazione a quanto di seguito disposto, la data della prima udienza regolata dall'art. 183 c.p.c. rispetto alla quale decorrono i termini indicati dall'articolo 171-ter c.p.c.: i difensori sono invitati sin d'ora ad attenersi ai principi di chiarezza e sinteticità (v. il Protocollo 6 maggio 2021 dell'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Bologna, i novellati art. 121 c.p.c. e art. 46 disp. att. c.p.c., il d.m. 7 agosto 2023 applicabile ai procedimenti introdotti dopo il 1° settembre 2023); - avuto riguardo all'eccezione processuale sollevata in via pregiudiziale dall'opposta, è altresì opportuno sentire i difensori in una udienza anteriore a quella regolata dal novellato art. 183 c.p.c., anche per valutare l'eventualità di una definizione amichevole o comunque più rapida della controversia, con minor dispendio di attività e aggravio di spese: la convenuta, dopo aver premesso che la causa riguarda obbligazioni derivanti da contratto di somministrazione e che il decreto ingiuntivo è stato emesso e notificato nei confronti della società in nome collettivo debitrice (...) oltre che dei due soci quali soggetti che rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, ha eccepito la tardività dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dai due soci perché il termine di quaranta giorni di cui all'art. 641, comma 1, c.p.c. deve computarsi dalla data della prima notifica, quella eseguita via PEC il 7 novembre 2023 nei confronti della società debitrice principale, e non da quella, successiva, del perfezionamento La Nuova Procedura Civile della notifica a mezzo posta nei confronti dei soci (15 novembre 2023); osserva a tal proposito la convenuta che l'omessa tempestiva opposizione ad opera della società in nome collettivo determina l'inoppugnabilità del decreto ingiuntivo nei confronti dei soci, odierni opposenti; - in altri termini, la convenuta ha sollevato una questione pregiudiziale attinente al processo di per sé potenzialmente idonea a precludere l'esame del merito (art. 279, comma 2, n. 2, c.p.c., non modificato dalla

riforma Cartabia) e così a rendere superfluo il deposito delle tre memorie integrative che le parti «possono» depositare a norma dell' art. 171-ter c.p.c. ; - la questione, di puro diritto e decidibile allo stato degli atti, riguardante la tempestività dell' instaurazione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo va esaminata in via prioritaria rispetto non solo all' istanza di concessione della provvisoria esecuzione ma anche alla questione attinente alla condizione di procedibilità (sul punto, più diffusamente, v. Trib. Bologna, sez. II, 28 dicembre 2023, n. 2865); - seppur non espressamente prevista dalla nuova disciplina del processo ordinario di cognizione, la fissazione di una udienza anticipata ad opera del giudice, cui spetta la direzione del procedimento al fine di garantirne il più sollecito e leale svolgimento (art. 175 c.p.c.), non è vietata ed anzi può contribuire a raggiungere gli «obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile, nel rispetto della garanzia del contraddittorio» perseguiti dalla riforma Cartabia (art. 1, comma 1, l. 26 novembre 2021, n. 206), in attuazione del generale principio di economia processuale (art. 97 cost.) e del principio del giusto processo (art. 111 cost.): ciò vale anche nel caso di specie,  essendo opportuna l' immediata discussione nel contraddittorio delle parti della questione pregiudiziale attinente alla tempestività dell' opposizione a decreto ingiuntivo, la decisione della quale è già possibile allo stato degli atti e potrebbe definire il giudizio, rendendo superfluo il deposito delle memorie integrative; in tale prospettiva, gli artt. 175, 187, commi da 1 a 3, 279, comma 2, n. 2, 80-bis disp. att., c.p.c., rimasti immutati dopo il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 nonostante l' anticipazione delle barriere preclusive ad un momento anteriore all' udienza ex art. 183 c.p.c., paiono suscettibili di una ragionevole rilettura, coerente con le finalità perseguite dalla riforma Cartabia e coi principi costituzionali in tema di processo civile, tale da consentire, ove non sia necessario (come anche nel caso di specie) attendere il deposito delle memorie di cui all' art. 171-ter c.p.c. ma pur sempre dopo un confronto diretto coi difensori, l' immediato passaggio della causa in decisione all' esito di una udienza appositamente fissata dal giudice, in data anteriore a quella dell' udienza indicata per la comparizione nell' atto di citazione (art. 163, comma 3, n. 7, c.p.c.) o differita d' ufficio (come nel caso di specie) ex artt. 168-bis, comma 4, e 80, comma 1, disp. att., c.p.c. ed oggi regolata dal novellato art. 183 c.p.c. (così Trib. Bologna, sez. II, decr. 22 dicembre 2023 e, per ragioni attinenti al merito, Trib. Bologna, sez. II, decr. 3 novembre 2023; con riferimento alla discussione sull' istanza ex art. 648 c.p.c., v. Trib. Bologna, sez. II, decr. 21 settembre 2023, Trib. Bologna, sez. II, ord. 15 novembre 2023 e, con riguardo anche alla chiamata del terzo ad opera dell' opponente e alla questione di procedibilità,  Trib. Bologna, sez. II, decr. 15 aprile 2024); - è opportuno assegnare agli opposenti termine per una sintetica memoria sulla sola questione processuale sollevata dall' opposta, in vista della discussione orale che si svolgerà in udienza; - può ipotizzarsi lo svolgimento dell' udienza in videoconferenza (art. 127-bis, c.p.c.), atteso che il difensore

degli opposenti ha studio in Sicilia: sul punto i difensori potranno formulare apposita istanza; p. q. m.

visto l' art. 171-bis, comma 3, c.p.c., differisce al 25 luglio 2024 ore 10:30 la data della prima udienza, rispetto alla quale decorrono i termini indicati dall' articolo 171-ter c.p.c.; visto l' art. 121 c.p.c., invita i difensori ad attenersi scrupolosamente sia nella redazione degli atti che nella produzione dei documenti (ciascun documento va prodotto in telematico con un proprio numero - preceduto da 00 - e con una denominazione che ne evidenzi in sintesi e chiaramente il contenuto), alle indicazioni in tema di sinteticità e chiarezza contenute nel Protocollo 6 maggio 2021 dell' Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Bologna

(<https://www.ordineavvocatibologna.net/documents/19808/1813728/Protocollo+sintetici%3%A0+a+tti+processo+civile/3c512626-0d8f-4d98-9f6f-844eccb08614> da leggersi adeguandolo, ove necessario, alle previsioni del nuovo rito Cartabia: i difensori avranno cura di non ripetere quanto già esposto negli atti introduttivi (sarà sufficiente farvi richiamo) e di evidenziare per punti, anche con riferimento ad eventuali capitoli di prova o temi di indagine tecnica, quali siano i fatti controversi e quelli pacifici, contribuendo così a rendere più chiara ed agevole l' individuazione del thema probandum;

visto l' art. 175 c.p.c., anche in relazione agli artt. 187 e 279, comma 2, n. 2, c.p.c., fissa per l' audizione  dei difensori e la discussione della questione pregiudiziale attinente al processo l' udienza martedì 21 maggio 2024 ore 11:30, con termine all' attrice per eventuale breve nota scritta da depositarsi in telematico entro le ore 10 del 17 maggio 2024; dispone il seguente calendario della fase di trattazione:

udienza martedì 21 maggio 2024 ore 11:30 per audizione dei difensori e discussione della questione pregiudiziale; udienza giovedì 25 luglio 2024 ore 10:30 per le attività di cui all' art. 183 c.p.c.;

rinvia all' udienza martedì 21 maggio 2024 ore 11:30:

su richiesta dei difensori, che a tal fine entro il 13 maggio 2024 potranno depositare istanza con indicazione dei rispettivi indirizzi email non PEC e darne avviso al giudice anche via email, potrà disporsi che l' udienza si tenga a norma dell' art. 127-bis c.p.c.

Si comunichi.

Bologna, 6 maggio 2024

Il giudice Antonio Costanzo